

La Venenta ha adottato canali interni dedicati alla segnalazione di violazioni e condotte illecite conformi a quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing (D.lgs. n. 24/2023). La gestione delle segnalazioni è demandata a una funzione interna appositamente individuata a tale scopo dall'Organo amministrativo della Cooperativa. Il segnalante è tutelato contro atti di ritorsione o discriminazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge.

Con l'adozione e pubblicazione della presente Procedura, la Venenta intende garantire la piena tutela e la massima riservatezza nei confronti dei Segnalanti, indicando puntualmente l'oggetto e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nel più ampio rispetto delle tutele previste dall'ordinamento nazionale.

La Venenta censura tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti discriminatori in danno al Segnalante.

### **Non saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime**

Le segnalazioni potranno essere effettuate utilizzando uno dei seguenti canali interni alla Cooperativa:

- invio mediante utilizzo del portale raggiungibile al seguente indirizzo:  
<https://venenta.segnalazioni.net>

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate su richiesta della persona segnalante mediante un incontro diretto fissato con il Responsabile dell'Ufficio Segnalazioni che deve fissarlo entro un termine ragionevole non superiore a 10 giorni lavorativi.

Al segnalante è sempre garantito anche un canale di segnalazione esterna gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La Venenta censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate.

In particolare:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante sa essere false e, in generale, non devono essere utilizzate come strumento per risolvere mere questioni personali;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al sol fine di danneggiare il Segnalato nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di whistleblowing;
- è prevista la sanzione **da 500 a 2.500 euro**, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.